



Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth – Piazza Sulis”

Tel. 079/951627 - C.F. 80004310902 - C.M.: SSIS019006

mail: ssis019006@istruzione.it - Posta certificata: ssis019006@pec.istruzione.it - Sito web: www.istituto-roth.edu.it

Sedi associate: I.T.C.G.T. via S. Diez 9 - I.T.I. via Degli Orti - I.P.S.A.R. Piazza Sulis - I.P.I.A. via Luigi Nono

Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS)

Circ. n° 26

Alghero, 21 settembre 2026

Al personale docente

E p.c. all'Ufficio Personale

OGGETTO: Fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato e indeterminato

L'art. 1, comma 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che il personale (senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) fruiscia delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ai sensi del successivo comma 56, peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede, fra le altre, che "Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012".

Si invita pertanto tutto il personale docente a tempo determinato con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine delle lezioni (come da calendario regionale che quest'anno scolastico è il giorno 8 giugno) o con contratti di supplenza temporanea (se il supplente avrà maturato giorni di ferie in numero pari o inferiore a quelli di sospensione delle lezioni), a produrre domanda di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, di Pasqua e le altre giornate non festive in cui le lezioni sono sospese), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Si ricorda dunque a tutto il personale docente che i periodi in cui si potrà fruire delle ferie è quello coincidente con i periodi di sospensione delle lezioni. La fruizione delle ferie per i docenti per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con docenti non in servizio, individuati dal docente che chiede la fruizione delle ferie.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Parodi